

Il visto di conformità



Il visto di conformità - iscrizione

Per ottenere l'**iscrizione** nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità (visto leggero) è necessario inviare alla Direzione Regionale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del professionista:

- la comunicazione di cui all'art. 21 del d.m. 164/1999;
- l'autocertificazione dei requisiti;
- copia della polizza assicurativa integrale comprensiva di tutte le clausole contrattuali e della quietanza;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Il visto di conformità

MODULISTICA:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Sc hede/Comunicazioni/Visto+di+conformita/Modelli+visto+conformita/?page=comunicazionipro>

NORMATIVA E PRASSI:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Sc hede/Comunicazioni/Visto+di+conformita/Normativa+e+prassi+visto+di+conformita/?page=comunicazionipro>

Il visto di conformità

MOTORE DI RICERCA ISCRITTI:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/abilitati730/step2.htm?r=05>

PEC:

dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

CONTATTI VENETO:

<https://veneto.agenziaentrate.it/?id=1871>

Il visto di conformità - rinnovo

Per ottenere il **rinnovo** dell'iscrizione nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità (visto leggero) è necessario inviare alla Direzione Regionale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del professionista:

- l'autocertificazione dei requisiti;
- copia della polizza assicurativa integrale comprensiva di tutte le clausole contrattuali **e della quietanza**;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Il visto di conformità – rinnovo – quando?

Il rinnovo, generalmente, coincide con la scadenza della polizza assicurativa e deve essere comunicato entro trenta giorni (termine ordinario) dalla scadenza della polizza.

Il visto di conformità – l'autocertificazione – requisiti soggettivi

Durante il periodo di iscrizione nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità il professionista deve mantenere i requisiti oggetto di autocertificazione (art.8 c.1 e art.21 c.2 dm.164/1999):

- **NON** aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati finanziari (che ricomprendono anche i reati tributari);
- **NON** aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari (che ricomprendono anche i reati tributari);

Il visto di conformità – l'autocertificazione – requisiti soggettivi

- **NON** aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
- **NON** trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (incandidabilità presso Enti Locali);

Il visto di conformità – l'autocertificazione – requisiti soggettivi

- **NON** aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, comma 4, del d.lgs. 241/1997, nei cinque anni precedenti (gravi e ripetute violazioni commesse dai CAF);
- **NON** sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'Ordine di appartenenza;

Il visto di conformità – l'autocertificazione – requisiti oggettivi

- di effettuare la trasmissione telematica mediante **una** delle modalità indicate in seguito nell'autocertificazione.

N.B. la scelta di una delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni munite di visto deve essere coerente con quanto già comunicato e con le effettive modalità di svolgimento dell'attività di assistenza fiscale (es. qualora il professionista abbia in precedenza comunicato di avvalersi di uno studio associato e nell'autocertificazione scelga la trasmissione «in proprio», non potrà più avvalersi dello studio per la trasmissione delle dichiarazioni «vistate»)

Il visto di conformità – l'autocertificazione

Le autocertificazioni sono oggetto di controllo da parte della Direzione Regionale del Veneto anche attraverso l'utilizzo di informazioni acquisite da soggetti terzi.

In caso di violazioni tributarie e contributive, il professionista viene invitato a sanare la posizione entro trenta giorni.

Nel caso in cui la posizione non possa essere sanata, il professionista può incorrere nella sospensione della facoltà di rilasciare il visto ovvero nella cancellazione dall'elenco.

Casi particolarmente gravi possono portare anche alla revoca dell'abilitazione telematica *Entratel* (art. 8 dm 31/07/1998).

Il visto di conformità – errori formali da evitare

- Inviare documentazione incompleta;
- Inviare il bonifico effettuato per pagare la polizza al posto della quietanza (SERVE SOLO LA QUIETANZA);
- Inviare la c.d. scheda di adesione alla proposta di polizza assicurativa (SERVE SOLO LA POLIZZA ASSICURATIVA COMPLETA DI QUIETANZA);
- Inviare la documentazione in formato word (serve pdf/A+doc. identità o documenti firmati digitalmente);
- Inviare la documentazione per più professionisti (è necessaria una PEC per ogni professionista anche se facenti parte dello stesso studio/associazione)

Il visto di conformità – errori sostanziali da evitare


- Polizza assicurativa senza la specifica condizione di cui all'art. 22 comma 1 del d.m. 164/1999 (non copre gli eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità);

Il visto di conformità – errori sostanziali – inefficacia visto

- Apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito elenco;
- Trasmissione della dichiarazione munita di visto da parte di un soggetto «estraneo» al professionista che vista (altro professionista, associazione professionale/società di servizi/s.t.p. non collegate al professionista che appone il visto).

Il visto di conformità – iscritti

Veneto 4293 iscritti (1 dicembre 2018)



- Dottori commercialisti ed esperti contabili
- Consulenti del lavoro
- Altri professionisti (art. 3, c. 3, lett. b), d.P.R. 322/1998)

Il visto di conformità – sollecito rinnovi

Solleciti inviati per rinnovo iscrizione

